

N. [REDACTED]/2015 R.G.

TRIBUNALE di
2^ sezione civile

Il Giudice

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 3/03/2016; letti gli atti;
rilevato che, con ricorso ex art. 702bis c.p.c. del 22/07/2015, il ricorrente ha chiesto accertarsi l'inesistenza del rapporto di somministrazione del servizio di telefonia mobile relativo all'utenza n. [REDACTED] a seguito del recesso da lui attuato nel novembre 2012, lamentando che, nonostante la cit. disdetta, la Fastweb S.p.A. avrebbe continuato ad emettere fatture prive di consumi; ha chiesto altresì -previo accertamento della non debenza degli importi a lui addebitati- condannarsi la resistente al pagamento della somma di [REDACTED] €

i qu

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] A;

rilevato che la FASTWEB S.p.A. deduce che non le sarebbe mai pervenuta alcuna comunicazione di disdetta relativa all'indicato numero di utenza mobile (che, ove disattivato, sarebbe andato perso in mancanza di una richiesta di portabilità) e contesta, in ogni caso, l'assenza di prova dell'asserito danno;

preso atto che l'odierno giudizio è stato ritualmente preceduto dall'esperimento di due tentativi di conciliazione presso il Corecom

ritenuto che l'istante abbia dato prova dei fatti costitutivi della sua domanda, risultando documentata agli atti la disdetta contrattuale inviata dal [REDACTED] con racc. regolarmente ricevuta il 13/11/2012 dalla Fastweb la quale, come dimostra il tenore della nota del 15/10/2013 da essa stessa prodotta, era evidentemente a conoscenza già a quella data dell'intervenuto recesso relativo al n. [REDACTED];

considerato che, nonostante l'accordo transattivo sottoscritto il 1°/12/2014 tra le parti in sede conciliativa (col quale era stato pattuito il totale azzeramento della debitoria sino a quel momento contabilizzata), la resistente ha comunque continuato almeno sino all'agosto 2015 ad emettere fatturazioni (vd. bollette in atti), pur a fronte della già avvenuta cessazione del rapporto contrattuale sin dal novembre 2012 (cessazione cui non era evidentemente d'ostacolo la dedotta mancata ricezione di una richiesta di portabilità del numero);

ritenuto, [REDACTED] chiesto
(come qu [REDACTED] iamata
dall'istant [REDACTED] izione

delle
presc
patit
in qu
riten
non
delle
nell'
equi
riter
quar
all'a

tica.
lizio
stato
bito
zione
nche
via
ssere
sino

ritenuto infine che le spese di lite debbano seguire l'ordinario criterio della soccombenza nella misura liquidata come da dispositivo ai sensi del DMG 10/03/2014 n. 55;

P.Q.M.

--accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di somministrazione del servizio di telefonia mobile relativo all'utenza n. _____ a partire dalla data del 13/11/2012, per intervenuto recesso contrattuale dell'istante; dichiara non dovuti gli importi addebitati al medesimo per il periodo successivo al 13/11/2012; condanna la resistente al pagamento, in favore del _____, di un indennizzo pari a complessivi € 5.950=, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
--condanna altresì la Fastweb a rifondere al ricorrente le spese di lite, da distrarsi disgiuntamente in favore dei suoi procuratori antistatari, avv.ti liquidandole in € 76 per esborsi ed € 1.615 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
--la presente ordinanza è provvisoriamente esecutiva per legge.
Si comunichi.

24 marzo 2016

Il Giudice

(↑ _____)

